

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA
DELLA V SEZ. DEL CONSIGLIO DI STATO**

(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)

Settembre 2013

Urbanistica. Pianificazione. Piano regolatore.

Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4472 - Pres. Atzeni, Est. Amicuzzi

L'art. 4, comma 1, della l. n. 10/1977 stabilisce chiaramente che la concessione edilizia è data dal Sindaco in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, a nulla rilevando la realtà oggettiva dell'area interessata.

Una nuova disciplina del territorio consegue solo con l'approvazione di un nuovo P.R.G. o di una variante generale, che costituisce lo strumento per l'adeguamento della disciplina urbanistica alle mutate circostanze di fatto.

La destinazione a verde agricolo di un'area, stabilita dallo strumento urbanistico generale, non implica necessariamente che l'area soddisfi in modo diretto ed immediato gli interessi agricoli, potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire un'ulteriore edificazione delle aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra aree libere ed edificate o industriali.

Il limite temporale del quinquennio, riguardante l'efficacia delle prescrizioni dei piani regolatori generali nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, è valevole unicamente per i vincoli che producano un effetto sostanzialmente espropriativo, tale da annullare o ridurre notevolmente il valore degli immobili cui si riferiscono, e non nel caso di vincolo strumentale conformativo della proprietà.

La destinazione a verde agricolo di un'area, anche limitata, oltre ad essere finalizzata alla salvaguardia di esigenze di ordine meramente agricolo, può essere ispirata ad esigenze di ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire un'ulteriore edificazione delle aree, mantenendo un equilibrato rapporto tra aree libere ed edificate o industriali, ovvero preservando una residua porzione di verde atta a precludere, anche per la sua specifica collocazione, una ulteriore espansione dell'abitato sulle zone ancora libere, così da consentire le più convenienti ed utili condizioni di abitabilità del territorio.

[Link al testo sentenza](#)

Processo amministrativo. Legittimazione attiva.

Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4755 - Pres. Caringella, Est. Atzeni

La problematica della legittimazione ad agire avverso gli atti che autorizzano la collocazione in zona agricola di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da realizzare, di norma, in zona industriale, non può essere affrontata in termini diversi da quelli nei quali è ordinariamente impostata la legittimazione ad agire avverso atti autorizzativi di interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Conseguentemente, la legittimazione ad agire deve essere riconosciuta sulla base del criterio della “vicinitas”, fondato non già su di un rapporto di stretta contiguità, bensì di stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere.

[Link al testo sentenza](#)

**Processo amministrativo. Termini processuali.
Accesso ai documenti. Tutela giurisdizionale.**

Cons. Stato, Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4795 - Pres. Pajno, Est. Schilardi

Nel rito in materia di accesso, disciplinato dall’art. 116 del cod. proc. amm., opera la dimidiazione di tutti i termini processuali stabilita per la generalità dei riti camerale dall’art. 87, comma 3, del codice stesso (con la sola eccezione del termine per la notificazione del ricorso di primo grado). Tale dimezzamento dei termini, applicabile anche al giudizio di appello, comporta che il termine cd. lungo per proporre appello, in assenza di notificazione della sentenza, è di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

[Link al testo sentenza](#)

**Contratti Pubblici nei Settori Ordinari.
Concessione di servizi pubblici.
Procedura di gara.
Accordo amministrativo.**

Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832 - Pres. Pajno, Est. Durante

Con riguardo alla possibilità, per un soggetto obbligato all’osservanza delle regole dell’evidenza pubblica, di affidare un servizio pubblico di sua competenza (concernente i lavori di manutenzione stradale) ad un soggetto terzo prescindendo dalla gara e procedendo con il modulo dell’accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990, va osservato che l’affidamento diretto di un servizio è consentito, in deroga ai principi generali, solo allorchè l’Amministrazione aggiudicatrice intenda internalizzare il servizio, ovvero affidarlo in house, sussistendone i requisiti.

L’affidamento, da parte del Consorzio di Sviluppo industriale, ente pubblico di natura associativa, del servizio alla Provincia, che pure è una delle consorziate, non integra una modalità di internalizzazione, non sussistendo immedesimazione organica tra i due soggetti. Infatti il rapporto consortile non presuppone né comporta confusione (in senso giuridico) di soggetti e risorse tra consorzio e consorziati.

Al fine di non eludere l’obbligo di esperire una gara pubblica, l’accordo di cui all’art. 15 della legge n. 241 del 1990 deve riguardare l’acquisizione di attività erogata da struttura non solo pubblica, ma anche e soprattutto priva di alcuna connotazione imprenditoriale, nell’ampia accezione delineata dall’ordinamento europeo.

In conclusione, la circostanza che l’affidamento in via diretta sia avvenuto in favore di Amministrazione pubblica non costituisce esimente dall’osservanza delle procedure ad evidenza pubblica.

La previsione, di cui all’art. 30 del t.u.e.l., della delega di funzioni tra enti non consente, in mancanza di espressa previsione del legislatore, di eludere le procedure dell’evidenza pubblica, attribuendo in via diretta servizi che, per loro natura, devono essere immessi nel mercato.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti Pubblici nei Settori Ordinari. SOA.

Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4833 - Pres. Pajno, Est. Durante

La questione dell'efficacia dell'attestazione SOA nelle more tra l'istanza di verifica triennale e l'effettuazione della verifica stessa va risolta nel senso che possono partecipare alle gare le imprese che hanno chiesto la verifica entro il termine, esibendo soltanto la domanda di richiesta della verifica, con la subordinazione dell'eventuale aggiudicazione all'esito positivo della verifica, la cui caratterizzazione retroattiva consente di ritenere la procedura adeguata al principio generale che impone il possesso dei requisiti di ammissione a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione.

Cfr. in termini Cons. Stato, Ad. Plen., 18 luglio 2012, n. 27

[Link al testo sentenza](#)

Silenzio della Pubblica Amministrazione.

Giurisdizione.

Processo amministrativo.

Rito speciale.

Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4835 - Pres. Pajno, Est. Gaviano

Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio inadempimento presuppone l'esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ed è precluso allorchè il rapporto giuridico sottostante all'inerzia involga posizioni di diritto soggettivo.

Né tale consolidato quadro può ritenersi ribaltato a seguito dell'inclusione legislativa, tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva, anche del silenzio di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3, attraverso la novella apportata all'art. 133, lett. a), n. 3, del cod. proc. amm.

La nuova norma va infatti interpretata in modo coerente con la tradizione dell'istituto del silenzio e le regole generali sul riparto, con la conseguenza che l'inerzia della P.A. può essere sindacata dalla giurisdizione amministrativa mediante lo schema del silenzio-rifiuto quando attenga pur sempre all'esplicazione di un potere autoritativo.

[Link al testo sentenza](#)

Contratti Pubblici nei Settori Ordinari. Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta anomala.

Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2013, n. 4858 - Pres. Pajno, Est. Gaviano

La mera circostanza che nell'offerta compaia l'indicazione riguardante un'altra procedura non vale ad ascrivere la stessa ad altra gara, allorchè tale indicazione sia isolata, e la lettura complessiva della manifestazione di parte sia univoca nel rivelare l'erroneità di un simile riferimento.

Nelle gare affidate al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nei particolari casi in cui un'offerta (pur se formalmente regolare) presenti, per ragioni attinenti all'eccessività del ribasso, anche non economico, proposto, condizioni tali da poter mettere a repentaglio l'eseguibilità dell'appalto, l'Amministrazione non può ignorare tale circostanza, dovendo esprimersi in merito (nel caso di specie veniva in rilievo l'incongruità del tempo di esecuzione dell'opera rispetto alla previsione di durata posta a base di gara).

L'estensione analogica dei principi della normativa in tema di anomalia del ribasso economico di cui all'art. 86, comma 3, del codice dei contratti pubblici impone che l'Amministrazione esegua una consapevole valutazione sulla sostenibilità dell'offerta, risultando conseguenzialmente illegittima la meccanica applicazione della formula valutativa della lex specialis.

[Link al testo sentenza](#)